



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Dislivello dell'ascensore: la caduta non è risarcita

Autore: Redazione | 23/06/2016



Il condomino caduto dall'ascensore a causa del dislivello rispetto all'altezza del piano non ha diritto al risarcimento del danno.

Chi cade mentre esce dall'ascensore a causa di un dislivello rispetto al piano d'uscita non ha diritto a ottenere il risarcimento dal condominio e dalla ditta di manutenzione; è quanto chiarito ieri dalla Cassazione **[1]**.

Ci vuole prudenza quando si esce dall'ascensore

Il ragionamento della Corte vuol evitare che i condomini diventino una fonte di assicurazione per chiunque cammini con la testa tra le nuvole. È vero infatti che, ai sensi del nostro codice civile **[2]**, il proprietario di un oggetto, di un immobile o di un qualsiasi altro bene è tenuto a risarcire i terzi dei danni causati da tale cosa (salvo si sia verificata per caso fortuito a lui non imputabile); ma è anche vero che si deve sempre **camminare con prudenza**, senza scaricare sugli altri le conseguenze della propria disattenzione.

I giudici prendono atto innanzitutto del fatto che l'**ascensore** non è uno strumento con una intrinseca pericolosità: in questi casi è dunque legittimo ritenere che la situazione di possibile pericolo, derivante dal dislivello con il piano dell'edificio condominiale, possa essere evitata con un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato. Del resto, non è del tutto fuori da ogni probabilità che l'impianto dell'elevatore non si fermi proprio in corrispondenza del piano e che, quindi, possa presentare il rischio di un **minimo dislivello**. Se poi tale dislivello è ampio, ancor meno allora si può rivendicare la responsabilità del condominio, atteso che l'ostacolo è facilmente visibile.

Insomma, la disattenzione dell'utente caduto fa scattare quel "**caso fortuito**" che esonera il condominio dalla "**responsabilità oggettiva per cose in custodia**", in quanto fatto imprevedibile e inevitabile.

Nel caso di specie, il dislivello presentava un'ampiezza di circa 20 centimetri e poteva essere intrinsecamente pericoloso, ma, le condizioni di illuminazione e la presenza della doppia porta, avrebbero reso superabile il pericolo comunque ingeneratosi se il danneggiato avesse tenuto un comportamento più prudente.

Note

[1] Cass. sent. n. 12895/2016 del 22.06.2016. **[2]** Art. 2051 cod. civ.